INVESTOR EDUCATION

Indice

DOCUMENTO INFORMATIVO SU CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) ITALY BRANCH, SUI SERVIZI PRESTATI, SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA, SULLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA, SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI 2

POLICY SINTETICA ADOTTATA DA CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) ITALY BRANCH PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI E NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI 18

POLICY SINTETICA DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEGLI INCENTIVI NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI 21

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 22

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI 26

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA POSSIBILITÀ PER IL CLIENTE DI PROPORRE RECLAMO E DI ACCEDERE AD ORGANISMI DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 27

DOCUMENTO INFORMATIVO SU CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) ITALY BRANCH, SUI SERVIZI PRESTATI, SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA, SULLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA, SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI

Il presente documento ha lo scopo di fornire ai clienti informazioni su CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch. (la "Banca") e sui servizi da essa prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari e della liquidità dei clienti, nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti negli strumenti finanziari trattati.

SEZIONE 1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI PRESTATI

1.1. INFORMAZIONI SULLA BANCA

DATI IDENTIFICATIVI

Banca: CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch è la succursale in Italia di CA Indosuez Wealth (Europe) S.A., con sede in Lussemburgo, 39, Alléé Scheffer. La casa madre è stata autorizzata in forza di provvedimento del Ministero del Tesoro del Granducato del Lussemburgo in data 11 ottobre 2002 n. 20/02.
Sede legale della succursale: Piazza Cavour 2, 20121 Milano
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi: 97902220157.
Iscritta all'Albo delle banche al n. 8097.

CONTATTI

Recapito telefonico: +39 02 722061
Numero di fax: +39 02 854 65207-8
Sito Internet: www.ca-indosuez.com

AUTORIZZAZIONE

La Banca è abilitata alla prestazione in Italia dei seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti.

RECAPITO DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

La Banca è soggetta alla vigilanza, in Italia, per le materie di rispettiva competenza, da parte di Banca d'Italia, Via Nazionale 91 – 00184 Roma (tel. +39 06 47921) e di Consob, Via G.B. Martini 3, 00100, Roma (tel. +39 06 84771).

LINGUA

La lingua con la quale il cliente può comunicare con la Banca e ricevere da quest'ultima documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana. Ove il cliente non sia di nazionalità italiana, la Banca si riserva la facoltà di predisporre i documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) in lingua inglese.

CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE

La Banca dichiara di operare anche tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (agenti collegati) registrati in Italia.

1.2. SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI DALLA BANCA

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la Banca è autorizzata a prestare nei confronti della propria clientela:

- NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO (ART. 1, COMMA 5, LETT. A) DEL D.LGS. 24/2/1998, N. 58 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – IL "TUF")

  Consiste nell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari svolta dall'intermediario, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché nell'attività di market maker. Per market maker si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

- ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI (ART. 1, COMMA 5, LETT. B) DEL TUF)

  Consiste nell'attività di conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari svolta dall'intermediario per conto dei clienti. La remunerazione dell'intermediario è normalmente rappresentata dalle commissioni applicate al cliente.

- COLLOCAMENTO (ART. 1, COMMA 5, LETT. C) E C-BIS) DEL TUF)

  Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette (o vende) gli strumenti stessi. L'accordo tra il collocatore e l'emittente (o offerente) può prevedere che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità: (i) il collocatore si assume l'impegno di acquisire, al termine dell'offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con assunzione di garanzia); (ii) il collocatore acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l'impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo). L'attività dell'intermediario si sostanzia in un'attività promozionale presso la clientela finalizzata al collocamento degli strumenti finanziari per i quali l'intermediario stesso abbia ricevuto apposito incarico da parte della società emittente. Il presente servizio consiste anche in un'attività di assistenza del cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post vendita). L'attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.

- RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI (ART. 1, COMMA 5, LETT. E) DEL TUF)

  Consiste nell'attività svolta dall'intermediario che, ricevuto un ordine dal cliente, non lo esegue direttamente, ma lo trasmette ad un intermediario negoziatore, preventivamente selezionato, per l'esecuzione da parte dello stesso intermediario nelle sedi di esecuzione. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (c.d. mediazione).

- GESTIONE DI PORTAFOGLI (ART. 1, COMMA 5, LETT. D) DEL TUF)

  Consiste nella gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. Il servizio di gestione di portafogli comprende sia la valutazione professionale e la scelta da parte dell'intermediario delle operazioni di investimento da effettuare, sia la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni poste in essere dallo stesso intermediario.

- CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI (ART. 1, COMMA 5, LETT. F) DEL TUF)

  Consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'intermediazione, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.
  La consulenza prestata è di natura **non indipendente.**
  Con riferimento a:
  - OICR: la Banca ha stipulato un accordo di sub collocamento con una piattaforma (di seguito "**Collocatore Generale"**) nell'ambito della quale la Banca seleziona un'ampia gamma di strumenti finanziari e in via residuale degli accordi diretti con società prodotto non appartenenti al Gruppo;
  - Altri strumenti finanziari: la Banca ha stipulato con operatori finanziari non appartenenti al Gruppo accordi relativi alla distribuzione di strumenti finanziari diversi dagli OICR.

La Banca partecipa inoltre nell'ambito di offerte pubbliche in qualità di collocatore stipulando di volta in volta degli accordi con gli emittenti.

- SERVIZI DI CONSULENZA ASSICURATIVA E DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

  Il Servizio di consulenza assicurativa consiste nella prestazione, da parte della Banca, del servizio di consulenza su Prodotti Assicurativi.
  L'erogazione del Servizio di Consulenza Assicurativa richiede alla Banca di accertare che ciascuna Raccomandazione Assicurativa relativa ad un Pro-dotto Assicurativo o un cambiamento delle attività di investimento sotto-stanti un Prodotto Assicurativo sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del Cliente nonché adeguato al Cliente stesso.
  Il Servizio di Consulenza Assicurativa è fornito dalla Banca su base non indipendente, in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto Prodotti Assicurativi emessi da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o ha in corso contratti e, in particolare, contratti di distribuzione, in relazione ai quali può percepire incentivi, nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento.
  La Banca è tenuta a prestare il Servizio di Consulenza Assicurativa in abbinamento al Servizio di Distribuzione Assicurativa qualora il Prodotto Assicurativo sia qualificato come complesso ai sensi della Normativa di Riferimento.
  Nello svolgimento del Servizio di Distribuzione la Banca è tenuta a rispetta-re oltre alla Normativa di Riferimento anche le eventuali istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione.

1.3. SERVIZI ACCESSORI PRESTATI DALLA BANCA

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi accessori prestati dalla Banca:

- CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E RELATIVI SERVIZI CONNESSI (ART. 1, COMMA 6, LETT. A) DEL TUF)

  L'intermediario custodisce i titoli, esige gli interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente ed il rinnovo del foglio cedole e, in generale, provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

- CONSULENZA ALLE IMPRESE IN MATERIA DI STRUTTURA FINANZIARIA, DI STRATEGIA INDUSTRIALE E DI QUESTIONI CONNESSE, NONCHÉ CONSULENZA E SERVIZI CONCERNENTI LE CONCENTRAZIONI E L'ACQUISTO DI IMPRESE (ART. 1, COMMA 6, LETT. D) DEL TUF)

- SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE O AL COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI, IVI COMPRESA L'ORGANIZZAZIONE E LA COSTITUZIONE DI CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO (ART. 1, COMMA 6, LETT. E) DEL TUF)

- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INVESTITORI (ART. 1, COMMA 6, LETT. C) DEL TUF)

  Consiste nell'attività di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari.

- INTERMEDIAZIONE IN CAMBI (ART. 1, COMMA 6, LETT. G) DEL TUF)

  Consiste nell'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.

SEZIONE 2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

2.1. MISURE GENERALI APPRONTATE PER ASSICURARE LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CLIENTI

Nella prestazione dei servizi e attività di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca stessa e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla stessa per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la Banca presta il servizio di custodia e amministrazione.
Nelle evidenze, la Banca indica, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento. Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della Banca medesima.

2.2. SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA

Ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del cliente anche in caso di insolvenza dei soggetti di seguito indicati, gli strumenti finanziari possono essere sub depositati, previo consenso del cliente, presso:

- organismi di deposito centralizzato;
- BNP Paribas Securities Services, società di diritto francese;
- CACEIS Bank, società di diritto francese.

In caso di sub deposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente presso i soggetti sopra indicati, la Banca accende conti ad essa intestati presso ciascun sub depositario, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi dalla Banca presso il medesimo sub depositario, nonché dai conti di proprietà del sub depositario. La Banca mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente sub depositati presso i sub depositari, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni cliente la denominazione del sub depositario.
Nel caso di sub deposito degli strumenti finanziari, e in specie nei casi in cui sia necessario sub depositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestati, presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi, il cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del sub depositario o dei clienti di quest'ultimo, nonché dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del sub depositario.
La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del cliente la piena ed assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati.

2.3. DIRITTI DI GARANZIA O PRIVILEGI

- DIRITTO DI GARANZIA

  In forza delle disposizioni contrattuali, la Banca è investita di diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari e sui prodotti o valori di pertinenza del cliente, che siano comunque, e per qualsiasi ragione, detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il cliente - anche se non liquido ed esigibile e anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato, a titolo esemplificativo, dal saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria e finanziaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti strumenti finanziari o prodotti o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale o personale della Banca medesima, verso la stessa persona.

- PRIVILEGIO

  In caso di inadempimento del cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario auto- rizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari depositati.

- DIRITTO DI COMPENSAZIONE

  In forza delle disposizioni contrattuali, quando esistono posizioni di debito e credito reciproche tra la Banca ed il cliente, sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti

di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere della Banca, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la eventuale convenzione di assegno – la Banca darà prontamente comunicazione scritta al cliente.

2.4. UTILIZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEI CLIENTI DA PARTE DELLA BANCA

La Banca non potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, salvo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato in un apposito contratto.
Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.

2.5. SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI

Ai sensi della legislazione lussemburghese, CA Indosuez Wealth (Europe) S.A. (di cui la Banca costituisce Succursale) è membro del Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (Fondo di garanzia dei depositi del Lussemburgo, FGDL) che garantisce i suoi depositi fino a concorrenza di un importo pari a Euro 100.000.
In alcuni casi, in particolare allorché i depositi derivano da operazioni immobiliari relative a beni residenziali o sono legati ad eventi particolari della vita del depositante, la tutela può raggiungere un importo di controvalore pari a euro 2.500.000 per i dodici mesi successivi all'accredito in conto dell'importo.
La Casa Madre fa, inoltre, parte del Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg (Sistema di indennizzo degli investitori del Lussemburgo, SIIL).
La Casa Madre è membro dell'Association des Banques et Banquiers Luxembourg (Associazione Banche e Banchieri del Lussemburgo, ABBL). La Banca si uniforma, quindi, ai principi citati dal Codice deontologico adottato dall'ABBL, in particolar modo quelli che regolano i rapporti tra l'istituto di credito e i propri clienti. Il Codice deontologico è disponibile sul sito internet dell'ABBL ("www.abbl.lu"). La Casa Madre è inoltre firmataria della Carta della qualità nella gestione patrimoniale privata emanata dall'ICMA (International Capital Market Association), denominata "Carta ICMA".

SEZIONE 3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

3.1. AMBITO NORMATIVO

Il Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 20307/18, e successive modifiche, consente agli intermediari di graduare le regole di condotta in funzione della categoria di clientela nei confronti della quale gli stessi prestano i servizi di investimento.
In sede di apertura di un rapporto, dunque, la Banca deve inquadrare il cliente applicando i criteri di classificazione automatica previsti dalla normativa, ma, contestualmente, deve offrire al cliente la possibilità di chiedere di essere inserito in un'altra categoria di classificazione, diversa da quella della quale avrebbe altrimenti fatto parte. Infatti, la classificazione dei clienti può essere modificata su richiesta degli stessi. Tale variazione risulterà però sempre subordinata alla valutazione discrezionale della Banca, determinando l'applicazione di regole di condotta diverse.
La Banca è infatti tenuta a osservare l'intera gamma delle regole di condotta previste dalla normativa, a salvaguardia degli interessi del cliente, quando rende un servizio di investimento a un cliente "al dettaglio" (c.d. "retail"). La ragione è quella di garantire a tale tipologia di clientela il più alto livello di tutela, stante la asimmetria informativa sottesa ai rapporti con la Banca. Quando opera invece nei confronti di un cliente "professionale", è esentata dall'osservanza di alcune delle regole di condotta in quanto detta tipologia di cliente risulta bisognoso di minori tutele.
Infine, nell'ambito di un rapporto con una c.d. "controparte qualificata", la Banca è esentata dall'osservanza di un numero ancora maggiore di disposizioni, nell'ottica di un progressivo alleggerimento dei presidi posti a tutela degli interessi di tale soggetto, in funzione del grado di sofisticatezza sempre maggiore della stessa.

3.2. INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La normativa individua, come sopra anticipato, tre categorie di clienti, assegnando a ciascuna di esse un determinato livello di protezione.
L'inquadramento della clientela in una delle tre categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva.
In sede di apertura di un rapporto con un cliente, dunque, la Banca provvede ad inquadrare lo stesso applicando i criteri di classificazione automatica previsti dal legislatore, attribuendogli pertanto una determinata categoria di appartenenza.
Vengono di seguito riportate le caratteristiche delle tre citate categorie:

- CLIENTELA PROFESSIONALE (DI DIRITTO)
  Si tratta, in particolare, di:
  - soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali: banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia, altri investitori istituzionali, agenti di cambio;
  - le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti criteri requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: 20.000.000 EUR;
- fatturato netto: 40.000.000 EUR;
- fondi propri: 2.000.000 EUR;

  - i clienti professionali pubblici come definiti dal Decreto 236/11 del Ministero dell'economia e delle Finanze e nei provvedimenti attuativi tempo per tempo emanati;
  - gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

- CONTROPARTI QUALIFICATE
  Si tratta, in particolare, di:
  - imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 del T.U.B., gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
  - imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
  - imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
  - altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva n. 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
  - categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

  Peraltro, la classificazione di un soggetto quale "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione di determinati servizi di investimento, ovvero per il servizio di negoziazione per conto proprio, per il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e per il servizio di ricezione trasmissione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni.
- CLIENTELA AL DETTAGLIO
  Include i soggetti diversi dai "clienti professionali" e dalle "controparti qualificate". Tali clienti vengono individuati mediante un approccio di tipo residuale, in quanto sono rappresentati da tutti coloro che non sono clienti professionali, né controparti qualificate e ad essi si applica il regime ordinario di tutela.
  Ciò premesso, al fine di garantire il maggior livello di protezione alla propria clientela, la Banca, in sede di apertura di nuovo rapporto, provvederà a classificare tutti i clienti nella categoria "clienti al dettaglio" con la sola esclusione dei clienti per i quali la normativa di riferimento prevede una classificazione "di diritto".

3.3. MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

L'assegnazione di partenza ad una delle tre categorie (i.e. "cliente al dettaglio", "cliente professionale" o "controparte qualificata") non preclude la possibilità di classificare un cliente in modo differente rispetto a quanto fatto in sede di classificazione di prima istanza.

Tale modifica può avvenire su richiesta del cliente e la variazione della classificazione può riferirsi alla prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione, ad un singolo prodotto/strumento finanziario o può riferirsi al cliente in via generale. L'appartenenza ad una categoria piuttosto che ad un'altra determina l'applicazione di regole di condotta e di livelli di salvaguardia differenti.

Il livello di protezione più elevato sarà applicato ai clienti al dettaglio, che rappresentano come già anticipato i soggetti più meritevoli di attenzioni in termini di tutela e di informativa.

La normativa consente sia passaggi di categoria che aumentano il livello di protezione e di tutela dell'investitore (downgrading), sia variazioni che riducono il livello di informativa e di tutela (upgrading).

In particolare, ai clienti classificati nella categoria retail è consentito il passaggio alla categoria dei clienti professionali, rinunciando ad alcune delle protezioni previste dalla normativa. Tuttavia, tale passaggio è consentito solo attraverso il superamento di condizioni molto stringenti. In linea generale, infatti, la disapplicazione delle regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita solo dopo che la Banca abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, attraverso la quale possa ragionevolmente ritenere che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume (Allegato 3, Sez. II, Clienti Professionali Privati, Regolamento Intermediari n. 20307).

La Banca, prima di accettare la richiesta di passaggio di categoria, provvederà ad accertare, previa presentazione di apposita documentazione da parte del cliente, la sussistenza di almeno due dei seguenti criteri:

- il cliente ha svolto operazioni di dimensioni significative sul mercato di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore di portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000,00 Euro;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra, è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

La Banca può rifiutare di accogliere la richiesta di upgrading ogniqualvolta ritenga che il cliente non possegga i requisiti richiesti dalla normativa applicabile, purché tale rifiuto non appaia in concreto discrimina- torio o comunque palesemente lesivo degli interessi del cliente.

3.4. LIVELLO DI TUTELA RISPETTO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La Banca fornirà un adeguato livello di tutela e di informativa ai propri clienti in modo proporzionato rispetto al livello di competenza, esperienza e conoscenze di cui essi dispongono. Maggiore è il livello di preparazione, di esperienza e di conoscenze del cliente, minore sarà, in prima battuta, il livello di protezione e di tutela a cui sarà sottoposto. Fermo restando il diritto dei clienti di poter cambiare categoria, la Banca è tenuta all'adempimento di una serie di obblighi, che prescindono dalle categorie di appartenenza dei clienti.

La Banca provvede a notificare ai clienti, sulla copia rilasciata al cliente dell'informativa precontrattuale e del contratto per la prestazione dei servizi di investimento, la categoria nella quale sono stati classificati.

SEZIONE 4.VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA

Presupposto della valutazione di adeguatezza è l'esito positivo dell'idoneità del prodotto finanziario rispetto alla strategia distributiva e al mercato di riferimento (c.d. Target Market).

Uno degli obiettivi precipui che la normativa intende perseguire è l'aumento del livello di tutela che gli intermediari dovrebbero garantire alla propria clientela.

Tali obblighi sono stati concretamente tradotti in una nuova classificazione della clientela, nella necessità di garantire loro un adeguato livello di informazione e, infine, nella necessità di ottenere dagli stessi informa- zioni utili alla realizzazione di opportune valutazioni. Con riferimento a tale ultimo aspetto, la Banca, al fine di espletare tutti gli adempimenti inerenti alla valutazione di adeguatezza, previsti in relazione alla prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli, si impegna ad acquisire dalla clientela al dettaglio, prima di procedere con la prestazione dei servizi di investimento, informazioni circa:

- gli obiettivi di investimento del cliente;
- la situazione finanziaria del cliente, al fine di verificarne la capacità di sopportazione dei rischi connessi agli investimenti proposti;
- l'esperienza e conoscenza del cliente necessaria per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

Riguardo ai clienti professionali così detti di diritto la Banca, in linea con le facoltà concesse dalla normativa di riferimento, ha deciso di presumere che:

- gli stessi possiedano le necessarie esperienze e conoscenze.

La Banca ha definito delle regole da applicare nell'ambito della valutazione di adeguatezza nel caso in cui un cliente sia una persona giuridica o un gruppo composto da due o più persone fisiche oppure qualora una o più persone fisiche siano rappresentate da un'altra persona fisica:

- per i rapporti con clienti persone giuridiche, il controllo di adeguatezza ha come riferimento la conoscenza ed esperienza del rappresentante e la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente. Analogamente per i rapporti che presentano un soggetto delegato (ad esempio tutore per i rapporti con clienti minorenni, rappresentanza volontaria) i parametri di conoscenza ed esperienza sono quelli del delegato e la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento quelli del cliente intestatario;
- per i rapporti cointestati(i) per i rapporti su cui viene prestato il servizio di consulenza in materia di investimenti, l'adeguatezza viene valutata avuto riguardo alle conoscenze ed esperienze del cointestatario destinatario della Raccomandazione di investimento o disinvestimento, mentre la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono valutati con riguardo a tutti i cointestatari, facendo prevalere, in caso di situazione finanziaria e obiettivi di investimento non uniformi fra loro, il profilo più prudente; (ii) per i rapporti su cui viene prestato il servizio di gestione di portafogli, l'adeguatezza è valutata con riferimento a tutti i cointestatari e si terrà in considerazione il profilo del cointestatario più prudente.

Da ultimo si evidenzia che con riferimento a rapporti intestati a società fiduciarie la valutazione di adeguatezza è effettuata sulla base delle informazioni sul cliente raccolte dalla fiduciaria stessa.

SEZIONE 4BIS. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA SFDR (Reg. UE 2019/2088)

4.1 AMBITO NORMATIVO

Il Regolamento UE 2019/2088, adottato il 27 novembre 2019, noto come "Regolamento SFDR" (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*) ed entrato in vigore il 10 marzo 2021, ha l'obiettivo di favorire la trasparenza e la comparabilità delle informazioni sugli investimenti responsabili, sia a livello di soggetto che di prodotto, introducendo regole armonizzate volte a migliorare la qualità delle informazioni e la comparabilità dei prodotti in materia di sostenibilità.

Lo scopo principale del Regolamento è, dunque, quello di rendere omogenee le informazioni verso gli investitori finali circa i rischi e gli effetti negativi della sostenibilità, la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili. In particolare, il Regolamento SFDR introduce specifici obblighi di informativa a carico degli enti che forniscono servizi di gestione del portafoglio e\o servizi di consulenza in materia di investimenti, sulla integrazione dei rischi di sostenibilità.

Ai sensi del Regolamento SFDR, un investimento è considerato sostenibile se contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché al tempo stesso tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa che trae beneficio dall'investimento (es. l'impresa le cui obbligazioni vengono acquistate) segua una buona prassi di *governance*.

4.2 I FATTORI ESG E I C.D. PAI ("PRINCIPAL ADVERSE IMPACT")

ESG è l'acronimo di *Environmental* (Ambiente), *Social* (Sociale) e *Governance* e si riferisce a tre fattori ritenuti fondamentali nella misurazione della sostenibilità di un investimento, ovvero:

- (E) *Environment*: si esaminano le capacità delle imprese di gestire il loro impatto diretto o indiretto sull'ambiente (es. riducendo le emissioni di gas serra, limitando il consumo energetico ecc.) e le loro performance in tal senso;
- (S) *Social:* si misura il modo in cui l'impresa elabora la propria strategia di sviluppo umano;
- (G) *Governance*: si verifica che il Management dell'impresa sia in grado di or-

ganizzare un processo di collaborazione tra i diversi stakeholder che garantisca il raggiungimento di obiettivi a lungo termine.

Ai fini della valutazione dei fattori ESG, la Banca si affida alle competenze e alle valutazioni ESG di provider esterni, riconosciuti dal mercato, che esaminano i comportamenti della società nei suddetti tre ambiti.

I cd. PAI (*Principal Adverse Impact*) sono, invece, i principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Al fine di mitigare detti effetti negativi delle decisioni di investimento, la Banca: (i) esclude le società che non sono conformi né alla politica ESG del Gruppo, né alle convenzioni internazionali e ai quadri di regolamentazione nazionale (es. società che commerciano tabacco); (ii) effettua una analisi e considera il rating ESG specifico a seconda del settore in cui opera l'impresa; (iii) opera tramite la politica di voto e tramite il coinvolgimento degli azionisti al fine di integrare nelle scelte delle aziende i fattori ESG.

4.3 RACCOLTA DELLE PREFERENZE DEI CLIENTE

La Banca adotta un approccio un approccio comunicativo volto a diffondere la cultura ESG e a indirizzare la scelta dei clienti verso investimenti sostenibili.

Al fine di raccogliere i dati circa le preferenze della clientela per i prodotti ESG, la Banca utilizza il questionario di profilatura MiFID, volto all'acquisizione delle informazioni ai fini dell'erogazione dei servizi di investimento e dei processi di verifica dell'adeguatezza degli investimenti.

Lo scopo di tale questionario è quello di comprendere più nel dettaglio la sensibilità del cliente nei confronti della sostenibilità al fine di consentirgli di scegliere un approccio ESG differenziato in base ai servizi di investimento di cui si avvale.

4.4 GOVERNANCE E POLICY INTERNET

La *Governance* e la politica ESG adottata dal Gruppo Indosuez Wealth Management sono illustrate con maggiore dettaglio nei documenti visionabili nell'area web all'indirizzo https://italy.ca-indosuez.com/indosuez-in-italia/mifid-ii-bail-in-conflitti-sfdr.

SEZIONE 5. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

La Banca è tenuta a segnalare alle autorità competenti i dettagli delle operazioni effettuate su strumenti finanziari, per consentire alle autorità di rilevare e accertare potenziali abusi di mercato, nonché monitorare il regolare e corretto funzionamento dei mercati e le attività delle imprese di investimento. Le segnalazioni comprendono, ad esempio, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione dei Clienti. Per i Clienti persone giuridiche, invece, l'elemento identificativo è un apposito codice, denominato "**codice LEI**" (Legal Entity Identifier).

La Banca è pertanto tenuta ad acquisire i codici LEI dai Clienti prima di prestare servizi di investimento che comportano obblighi di segnalazione in relazione a operazioni svolte per conto di tali Clienti.

SEZIONE 6. INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI

6.1 MODELLO DI OFFERTA

La Banca adotta un modello di architettura aperta che permette di selezionare e proporre un'ampia gamma di strumenti finanziari selezionati mediante accordi di partnership con primari produttori.

La Banca non colloca presso la clientela strumenti finanziari di propria emissione.

La Banca articola la propria offerta di prodotti finanziari tenendo in considerazione la classificazione della clientela (al dettaglio e/o professionale).

6.2 LE TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI

6.2.1 I TITOLI DI CAPITALE

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad esse associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria.

Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono: azioni postergate nelle perdite, che si caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, alle quali è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie; azioni di risparmio, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

Per blue chip si intende un titolo azionario emesso da una società ad elevata capitalizzazione. Sul mercato italiano tale soglia è fissata ad € 1.000 milioni e gli strumenti delle società appartenenti alle blue chip sono scambiati su un particolare segmento del mercato MTA. Le small cap e le mid cap sono, invece, rispettivamente azioni di società a bassa e media capitalizzazione di mercato.

6.2.2 I DIRITTI DI OPZIONE

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, riconosciuta ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momento della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

6.2.3 I TITOLI DI DEBITO

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre questi ultimi assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, i primi attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale. Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile). In ogni caso, i criteri per la loro determinazione sono stabiliti al momento della sottoscrizione e la loro applicazione non presenta elementi di complessità.

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

- OBBLIGAZIONI CORPORATE

  Nelle obbligazioni corporate l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato (non appartenente alla pubblica amministrazione). Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unica operazione di finanziamento. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

- OBBLIGAZIONI SOVRANAZIONALI

  Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico paese. La Banca Mondiale (World Bank), la Inter–American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli Investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.

- OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE

  Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale.

  Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:

- BUONI ORDINARI DEL TESORO (BOT)

  Sono titoli obbligazionari zero coupon a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da € 1.000 o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori ad € 2 milioni.

- CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO (CCT)

  Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni.
  Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.

- CERTIFICATI DEL TESORO ZERO COUPON (CTZ)

  Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurne la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.

- BUONI DEL TESORO POLIENNALI (BTP)

  Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio- lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.

- BUONI DEL TESORO POLIENNALI INDICIZZATI ALL'INFLAZIONE (BTP INDICIZZATI)

  Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro e/o dell'Italia in caso di BTP Italia, con esclusione del tabacco.

- OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

  Sono strumenti finanziari che si pongono in una situazione intermedia tra una azione e una obbligazione. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire, entro determinati lassi di tempo e in base a rapporti di cambio prefissati, le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, assumendo così lo status di azionista.

- OBBLIGAZIONI DROP LOCK (OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CONVERTIBILI IN OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO)

  Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia, che protegge il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. L'obbligazione drop lock nasce come una normale obbligazione a tasso variabile, ma fin dall'inizio viene stabilita una soglia minima del rendimento corrisposto (trigger rate) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al trigger rate.

- OBBLIGAZIONI "EUROBOND"

  Obbligazioni del debito pubblico dei Paesi dell'Eurozona, emessi da apposita agenzia dell'Unione europea, la cui solvibilità sia garantita congiuntamente dagli stessi Paesi dell'Eurozona.

- OBBLIGAZIONI SUBORDINATE

  Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente. Di seguito i livelli di subordinazione, ordinati per entità decrescente di rischiosità e riferiti ai titoli corporate finanziari: *Tier I, Upper Tier II, Lower Tier II, Tier III*.

- OBBLIGAZIONI PERPETUE ("*PERPETUAL BONDS*")

  Sono obbligazioni sprovviste di un termine di scadenza e quindi senza rimborso finale del capitale, che però assicurano il pagamento di un tasso di interesse fisso a tempo indeterminato. Generalmente, l'emittente non ha obblighi di rimborso delle obbligazioni perpetue salvo nelle ipotesi di scioglimento, liquidazione o fallimento dell'emittente, ai sensi di una delibera dell'assemblea dei soci dell'emittente, di qualsiasi previsione statutaria o di qualsiasi disposizione di legge applicabile o decisione di qualsiasi autorità giudiziaria. L'emittente inoltre, può unilateralmente decidere di rimborsarlo, se previsto nel prospetto di emissione. Le Obbligazioni Perpetue possono essere obbligazioni subordinate Tier I.

6.2.4 GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RSPARMIO (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF).
Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla Direttiva 2009/65/CE ("Direttiva UCITS IV"), che supera e abroga la precedente Direttiva 1985/611/CE e successive modifiche e integrazioni. In particolare, attraverso la suddetta disciplina comunitaria, si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.
Per fondi non armonizzati, tra cui rientrano i fondi di investimento alternativi ("FIA"), si intende, invece, una particolare categoria di OICR definiti per la prima volta dal Provvedimento di Banca d'Italia 20/9/1999, e che, più recentemente, sono stati oggetto di un'apposita disciplina a livello comunitario, per mezzo della Direttiva 2011/61/UE ("Direttiva AIFM") e dei relativi Regolamenti comunitari di implementazione. I FIA, quale categoria generale, includono tutti quei fondi comuni di investimento – ad esempio gli Hedge Fund o i Real Estate Fund – caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previsti dalla normativa comunitaria per i fondi armonizzati.

- FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

  Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni.
  I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo. I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.
  Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.
  Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.
  Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni.
  Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari, (iv) liquidità, (v) flessibili.
  I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

- HEDGE FUND

  Si tratta di fondi - rientranti nella categoria dei FIA- che generano rendimenti non correlati con l'andamento del mercato attraverso l'utilizzo di una vasta gamma di strategie d'investimento. Essi godono della massima libertà nella scelta dei mercati e dei beni oggetto di investimento (mercato azionario, obbligazionario, dei derivati, o valutario).

- SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

  Le SICAV raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi, cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

- SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

Si tratta di OICR chiusi – rientranti nella categoria dei FIA – costituiti in forma di società per azioni a capitale fisso avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi. Come nel caso delle SICAV, anche le SICAF si differenziano dai fondi comuni d'investi- mento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società, divenendo così azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. La SICAF può essere quotata o meno e può altresì essere suddivisa in più comparti, ognuno dei quali esclusivamente costituito da FIA.

- EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

  Gli ETF (letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi comuni d'investimento o SICAV, caratterizzati dall'avere la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano, infatti, passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario, a titolo esemplificativo) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un *benchmark* di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice con o senza leva.

- EXCHANGE TRADED COMMODITIES

  Si tratta di fondi assimilabili agli ETF che si prefiggono di replicare l'andamento di indici di prezzi di materie prime o di contratti derivati su materie prime con o senza leva.

6.2.5 GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di un'attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato.
La relazione – determinabile attraverso funzioni matematiche – che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay–off".
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "over the counter (OTC)".

- CONTRATTI A TERMINE

  Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati.
  Il sottostante può essere di vario tipo:

  - attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
  - merci, come petrolio, oro, grano, ecc.

  L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position). I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest'ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo spot) maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza.
  Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.

Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più.
- per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.
- L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:
- l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery;
- il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement.

Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti forward ed i contratti futures.

- CONTRATTI FORWARD

  I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto forward price. Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto. Nel contratto forward, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (physical delivery), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (cash settlement).
  Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.

- CONTRATTI FUTURES

  Anche i futures sono contratti a termine. Si differenziano dai forward per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo – che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto future price.
  Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli quotati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene di norma indicato in "punti indice".
  In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future se è un'attività finanziaria.
  Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti. La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei futures: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di

una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.

- SWAP

  La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti OTC (over-the-counter) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati.
  Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme.
  I contratti swap sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non gene- rare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore.
  Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa.
  La caratteristica essenziale delle operazioni di swap – cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo – determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l'operatore si pone.

- OPZIONI

  Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.
  Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

  - un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
  - una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
  - un evento di varia natura.

  In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.
  Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. holder) e venditore (c.d. writer) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sotto- stante su richiesta del compratore.
  Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position).
  Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:

  - nel caso di opzione call, il compratore dell'opzione call riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio;
  - nel caso di put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot. La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, è comunemente detta valore intrinseco.

  Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.
  La relazione fra prezzo spot del sottostante e prezzo di esercizio determina anche la cosiddetta moneyness di un'opzione. Questo concetto esprime la distanza fra i due prezzi.
  La moneyness distingue le opzioni in:

  - at-the-money quando il prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo);
  - in-the-money quando l'acquirente percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto pay-off positivo): pertanto, una call è in- the-money quando lo strike è inferiore allo spot, mentre, al contrario, una put è in-the-money quando lo strike è superiore allo spot (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni deep in-the-money);
  - out-of-the-money quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun pay-off positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che, peraltro, come già detto, non si verifica in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto, una call è out-of-the-money quando lo strike è superiore allo spot, mentre una put è out-of-the-money quando lo strike è inferiore allo spot. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione deep out-of-the-money. L'esecuzione del contratto, per le opzioni in-the- money, può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash settlement).

- CERTIFICATES

  I certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.
  Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva.
  I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

  - i certificates che replicano semplicemente la performance dell'underlying (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e
  - i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

  I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDex, i secondi nel segmento investment certificates classe b).
  I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.
  I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero.
  Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento "leverage certificates".
  Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento

altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio- lungo termine.

- WARRANT

  I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

- COVERED WARRANT

  Nella definizione offerta da Borsa Italiana S.p.A., i covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una prefissata scadenza.
  Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:

  - sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
  - possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
  - sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
  - hanno una scadenza più elevata.

6.2.6 LE OBBLIGAZIONI STRUTTURATE

Sono considerate strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

i) azioni o panieri di azioni quotate in Borsa in Italia o in un altro stato (basket linked);

ii) indici azionari o panieri di indici azionari (equity linked);

iii) valute (forex linked);

iv) quote o azioni di OICR (fondi comuni e SICAV);

v) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari, e innovative, di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni reverse floater e quelle linked), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette step down e step up). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le reverse.
Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischiosità alle stesse connessi.
Occorre però sottolineare che non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.
Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

- OBBLIGAZIONI "REVERSE CONVERTIBLE"

  Le reverse convertible sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario.
  La reverse convertible è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione put).
  Una reverse convertible, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della reverse, con l'acquisto dell'opzione put, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di reverse del tipo physical delivery) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo cash). Ovviamente, l'emittente avrà interesse ad esercitare la facoltà solo nel caso che il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. Pertanto chi acquista una reverse convertible confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti.
  In conclusione, le reverse convertible non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).

- OBBLIGAZIONI LINKED

  Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.
  Per esempio, sottoscrivendo una obbligazione index linked, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione call sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.
  L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento del titolo sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare.
  Una versione più semplice di obbligazione di tipo linked prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.

- OBBLIGAZIONI "STEP UP" E "STEP DOWN"

  In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tassi fissi, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili.
  In particolare, le "step down" sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via decrescenti. Nelle "step up" si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più basse.

- OBBLIGAZIONI "CALLABLE"

  Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.

6.2.7 I PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

Sono prodotti finanziari assicurativi le polizze unit linked ed index linked nonché i contratti di capitalizzazione.

- POLIZZE "INDEX LINKED"

  Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (rectius indicizzato) all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento.

  In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa.

  È possibile classificare le polizze index linked in tre categorie:

  (I) pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazioni dell'indice di riferimento;

  (II) a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;

  (III) a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle index linked a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

- POLIZZE "UNIT LINKED"

  Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.

  Analogamente alle index linked anche le polizze unit linked possono essere classificate in polizze:

  (I) pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;

  (II) garantite: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

- CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE

  La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni – non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti alla vita dell'assicurato.

6.3 I RISCHI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

(i) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;

(ii) la sua liquidità;

(iii) la divisa in cui è denominato;

(iv) gli altri fattori fonte di rischi generali.

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivata.

6.3.1. LA VARIABILITÀ DEL PREZZO

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato, a seconda della sua natura.

A) TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario descritti in precedenza).

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Entrambe le tipologie di strumenti finanziari sono esposte ai rischi derivanti dai limiti del mercato in cui sono oggetto di trattazione.

B) RISCHIO SPECIFICO E RISCHIO GENERICO

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

C) RISCHIO EMITTENTE

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il rating, ossia il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli.

Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione.

Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (financial profile), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (business profile), su visite presso la società e incontri con il management. Il giudizio di rating è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso di peggioramento di downgrade.

Si distingue tra rating dell'emittente e rating di un'emissione. Il rating di un emittente (detto anche rating di controparte o issuer credit rating) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di rating delle due principali agenzie specializzate (Standard & Poor's e Moody's).

D) RISCHIO D'INTERESSE

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

È dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

TITOLI INVESTMENT GRADE

S&P	Moody's	Descrizione
AAA AA+	Aaa Aa1	È il rating più alto, indica che la capacità di rimborso dell'emittente è estremamente garantita
AA AA – A+	Aa2 Aa3 A1	Obbliga zione più suscettibile alle condizioni di mercato. La capacità di rimborso dell'emittente è comunque ben garantita
A A - BBB+	A2 A3 Baa1	Affidabilità creditizia comunque buona ma a fronte di particolari condizioni di mercato l'emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare
BBB BBB -	Baa2 Baa3	Emittente in grado di provvedere al rimborso ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse

TITOLI SPECULATIVE GRADE

S&P	Moody's	Descrizione
BB+ BB BB – B+	Ba1 Ba2 Ba3 B1	Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili
B B -	B2 B3	Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza Titoli molto speculativi
CCC+ CCC CCC-	Caa Ca	Titoli molto rischiosi in quanto le caratteristiche patrimoniali all'emittente non garantiscono nel medio/lungo periodo una sicura capacità di rimborso
CC	C	Possibilità di fallimento del debitore: titoli molto rischiosi
C		Probabilità minima di rimborso a scadenza
D		Emittente in stato di fallimento

E) IL RISCHIO DI MERCATO

Il rischio di mercato è il rischio in cui può incorrere l'investitore a seguito di variazioni generali del mercato. Diverse sono le variabili che influenzano l'andamento dei mercati e a cui corrispondono sottocategorie del rischio di mercato. Tra di esse figurano:

- il rischio di tasso di interesse (dovuto a variazioni del tassi di interesse);
- il rischio di cambio;
- il commodity risk (legato alle variazioni nei prezzi delle merci, soprattutto metalli preziosi e prodotti energetici);
- il rischio azionario (dovuto alla variabilità dei corsi azionari).

F) IL RISCHIO DI CREDITO

Il rischio di credito è il rischio in cui incorre l'investitore che, sottoscrivendo o acquistando taluni prodotti finanziari, diviene finanziatore dell'emittente e titolare di un credito nei confronti del medesimo per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'Investitore è dunque esposto al rischio che l'emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento.

G) L'EFFETTO DELLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO (OICR)

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere sostanzialmente eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi co tenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

H) I RISCHI CONNESSI AI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

Con riferimento alle polizze unit linked ed index linked occorre tener presente che:

- nelle polizze unit linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni del valore delle quote del fondo cui è legato il valore della polizza;
- nelle polizze index linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi.

6.3.2. LIQUIDABILITÀ DEI PRODOTTI FINANZIARI

La liquidità/illiquidità di uno strumento o prodotto finanziario dipende, in primo luogo, dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è negoziato, in quanto può essere trattato su una sede di negoziazione o al di fuori delle stesse.

6.3.3. LIQUIDABILITÀ DEGLI OICR

Alcune tipologie di OICR prevedono condizioni, termini e costi di disinvestimento tali da determinare un allungamento di smobilizzo del capitale investito.

6.3.4. LA LIQUIDITÀ (IL RISCHIO DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI ILLIQUIDI)

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Uno strumento finanziario è soggetto al "rischio di liquidità", ed è quindi potenzialmente illiquido, allorquando si trova nell'impossibilità di essere compravenduto o riscattato o, appunto, liquidato entro un intervallo di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative tenendo conto della convenienza economica della transazione alla luce dei costi in cui può incorrere l'investitore.

La liquidità di un prodotto finanziario è, pertanto, da considerarsi come una connotazione di fatto connessa alla sussistenza di determinate condizioni, più che una caratteristica da collegarsi ad un mero stato di diritto.

Tuttavia, nell'ambito di strumenti e prodotti finanziari a maggiore diffusione, presentano caratteristiche di potenziale illiquidità le seguenti tipologie:

- Titoli di debito: Obbligazioni bancarie, Obbligazioni corporate e altri titoli di debito;
- Strumenti finanziari derivati
- derivati OTC, Covered Warrant, Certificates e, in generale, numerosi ulteriori strumenti finanziari derivati;
- Prodotti assicurativi a contenuto finanziario: polizze unit index linked.

La liquidità/illiquidità di uno strumento o prodotto finanziario dipende, in primo luogo, dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è negoziato, in quanto può essere trattato su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ovvero essere negoziato over-the-counter (OTC).

In generale, a parità d'altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli trattati su mercati multilaterali o OTC. Questo per il semplice fatto che nei mercati organizzati, espressione di una pluralità d'interessi, vi è un'affluenza maggiore di operatori tale per cui si genera un innalzamento dei volumi scambiati garantendo una buona liquidità del titolo ed un'affidabile rilevazione dei prezzi quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Tuttavia, a causa delle mutevoli condizioni finanziarie e degli specifici contesti di mercato, la sede di negoziazione non può sempre essere considerata sinonimo di liquidità, tant'è vero che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati può, in ogni caso, comportare per l'investitore difficoltà a liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

Il rischio di liquidità insito negli strumenti finanziari trattati dalla Banca presuppone, da parte della Banca stessa, un'adeguata profilatura e valutazione del cliente al fine della verifica della conoscenza in merito alla possibile illiquidità degli strumenti finanziari nonché in relazione all'obiettivo temporale del cliente.

In particolare, nella prestazione dei servizi di collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto della clientela o negoziazione per conto proprio (laddove non siano accompagnati dal servizio di consulenza in materia di investimenti), a fronte di prodotti scarsamente liquidi.

Nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, l'intermediario valuta l'adeguatezza dell'operazione tenendo conto sia delle caratteristiche dei clienti - in particolare l'orizzonte temporale dell'investimento dichiarato - che delle specificità del prodotto.

Laddove il cliente intenda operare su prodotti scarsamente liquidi la Banca adotta le seguenti misure di trasparenza aggiuntive:

- ex ante, graduate in relazione alla sede di negoziazione (maggiormente dettagliate nel caso di emissione e collocamento sul mercato primario; limitate alle informazioni rilevanti tipiche della trattazione dello strumento nel caso di operatività sul secondario);
- ex post, fornendo nella periodica rendicontazione inviata alla clientela il fair value ed il presumibile valore di realizzo di tali strumenti

6.3.5. LA DIVISA

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

6.3.6. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI

A) OPERAZIONI ESEGUITE IN MERCATI AVENTI SEDE IN ALTRE GIURISDIZIONI

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

B) OPERAZIONI ESEGUITE FUORI DA MERCATI ORGANIZZATI

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

C) OPERAZIONI DI VENDITA ALLO SCOPERTO DI STRUMENTI FINANZIARI A DIFFUSIONE LIMITATA

In relazione alle operazioni di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura può risultare difficoltosa o comunque dar luogo ad oneri aggiuntivi.

6.3.7. LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti.

Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati.

I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: obbligazioni strutturate).

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

A) RISCHI DEI FUTURES

- Effetto leva

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore è debitore di ogni altra passività prodottasi.

- Ordini e strategie finalizzati alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro un certo ammontare massimo predeterminato possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche

strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

B) RISCHI DELLE OPZIONI

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

- Acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

- Vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

C) GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHIO COMUNI ALLE OPERAZIONI IN FUTURES E OPZIONI

- Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto future e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

- Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto future sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

- Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

D) RISCHI DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DAI MERCATI ORGANIZZATI. GLI SWAP

- Esecuzione fuori mercato

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

- Contratti di swap

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

6.3.8. LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI ASSOGGETTABILI AL C.D. "BAIL-IN" E AGLI ALTRI STRUMENTI DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DELLE CRISTI DELLE BANCHE E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

In caso di investimento in strumenti finanziari assoggettabili alle procedure di c.d. "bail-in" o ad altri strumenti di risanamento e di risoluzione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento, l'investitore - a seguito delle innovazioni normative introdotte nel corso del 2015 - può essere sottoposto al rischio di perdere parte del o l'intero capitale investito.

La Direttiva 2014/59/UE, recepita in Italia con i D.lgs. 180 e 181 del 2015 (i "Decreti") ha, infatti, istituto un quadro normativo armonizzato in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento, al fine di consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, impedendo che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

Le autorità di risoluzione possono sottoporre una banca a risoluzione se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio, quando, a causa di perdite, l'intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale); b) non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'intermediario; c) sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico. In tali casi, le autorità di risoluzione potranno: i) vendere una parte dell'attività a un acquirente privato; ii) trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato; iii) trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli; iv) applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

L'intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso.

Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità

di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

i) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;

ii) le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;

iii) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;

iv) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;

v) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;

vi) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l'applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione Europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione che può intervenire nella misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all'8 per cento delle passività totali.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei "proprietari" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

L'ordine di priorità per il bail-in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto "approccio legale" al bail-in, per cui queste misure devono potersi applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori.

È, dunque, necessario che gli investitori facciano estrema attenzione ai rischi di alcune tipologie di investimento, in particolare al momento della sottoscrizione.

Successivamente al 1° gennaio 2019 le obbligazioni senior divengono soggette al bail–in prima di tutti gli altri depositi (che saranno coinvolti sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

I depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute

sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche.

Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l'8 per cento del totale delle passività.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, le Autorità, ed in particolare la Banca d'Italia, dispongono di specifici poteri, tra i quali, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'emittente sottoposto a risoluzione, si segnala il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

In caso di avvio di una procedura di gestione della crisi ai sensi dei Decreti i titoli del soggetto in crisi potranno essere assoggettati (in ragione della loro natura e a prescindere dalla data di emissione): (a) sin dal 16 novembre 2015, a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o (b) successivamente al 1° gennaio 2016, a bail–in.

6.3.9. LA RISCHIOSITÀ DEI PRODOTTI FINANZIARI COMPLESSI

Taluni strumenti finanziari risultano caratterizzati da un livello elevato di complessità e, di conseguenza, i rischi ad essi sottesi possono risultare non immediatamente intellegibili per gli investitori. In particolare sono ritenuti, a titolo esemplificativo, prodotti "a complessità molto elevata" i seguenti:

i) prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio, Asset Backed Securities: strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, simili alle normali obbligazioni, in quanto riconoscono al detentore una serie di cedole a scadenze prefissate per un ammontare determinato sulla base di tassi di interesse fissi o variabili. La particolarità che distingue le ABS dai comuni bond risiede nella stretta correlazione esistente tra pagamento cedole/rimborso delle obbligazioni a scadenza con le somme incassate dai crediti ceduti (sia interessi, sia rimborso del credito a scadenza). I crediti, infatti, costituiscono patrimonio separato in capo alla SPV (Special Purpose Vehicle), società che deve avere come oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione. Le somme successivamente incassate, a fronte degli stessi, sono destinate in via esclusiva al pagamento dei diritti incorporati nelle obbligazioni e al pagamento dei costi dell'operazione di cartolarizzazione. Proprio per lo stretto legame di cui sopra, vi sono tuttavia degli elementi di rischio. In particolare, il rimborso delle ABS potrebbe venire meno, in tutto od in parte, nel momento in cui si verificasse il mancato incasso dei crediti a sostegno dell'operazione. Proprio per limitare tale rischio, solitamente l'ammontare dei crediti ceduti e posti in garanzia è spesso superiore al valore nominale delle obbligazioni emesse;

ii) prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio, Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR"): le Contingent Convertible Notes sono dei debiti che diventano capitale all'occorrenza, quando, per esempio, il core tier 1 ratio - il maggiore indicatore della solidità patrimoniale delle banche - scivola sotto una soglia prefissata. In cambio di questo maggiore rischio che viene addossato all'investitore sono previsti dei rendimenti più elevati. Non rientrano in tale categoria le obbligazioni convertibili ad iniziativa del portatore;

iii) prodotti finanziari credit linked (sono strumenti derivati che hanno come sottostante il merito creditizio di un determinato emittente/prenditore - che può essere uno stato sovrano, un ente governativo, una istituzione finanziaria o un'impresa commerciale - misurato da un'agenzia di rating o comunque definito sulla base di criteri oggettivi.

La principale funzione dei derivati sul rischio di credito consiste nella possibilità di gestire il rischio di credito associato ad una determinata attività (obbligazione e/o prestito) senza che l'attività stessa venga ceduta. Inoltre, permettono di scindere il rischio di credito (possibilità che il debitore cada in default e non adempia ai propri pagamenti) di una determinata attività, da altre tipologie di rischio, quale ad esempio il rischio di interesse (possibilità che i tassi di mercato si muovano in direzione svantaggiosa per il creditore).

Questi strumenti sono negoziati bilateralmente fuori dai mercati organizzati (mercato

OTC) e hanno un taglio minimo molto elevato;

iv) strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura: si tratta di contratti il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante nota anche come "underlying asset" (si veda in materia il par. 4.1.5). Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse e di cambio, gli indici) o reale (come ad esempio il caffè, il cacao, l'oro, il petrolio, ecc) e sono negoziati over-the-counter (OTC), cioè bilateralmente (direttamente tra le due parti) fuori dai mercati regolamentati; in questo caso i contraenti possono liberamente stabilire tutte le caratteristiche dello strumento.

Le principali finalità associate alla negoziazione degli strumenti finanziari in oggetto sono:

- speculazione: strategie finalizzate a realizzare un profitto basato sull'evoluzione attesa del prezzo dell'attività sottostante;
- arbitraggio: quando si sfrutta un momentaneo disallineamento tra l'andamento del prezzo del derivato e quello del sottostante (destinati a coincidere all'atto della scadenza del contratto), vendendo lo strumento sopravvalutato e acquistando quello sottovalutato e ottenendo, così, un profitto privo di rischio.;

v) prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente: si tratta, ad esempio, di obbligazioni strutturate negoziate OTC, cioè strumenti finanziari a rendimento variabile che nascono dalla combinazione di un'obbligazione ordinaria con uno o più contratti derivati (si veda in materia il par. 4.1.6). La componente obbligazionaria garantisce il rimborso del capitale a scadenza (per l'intero valore nominale) più eventuali cedole periodiche, mentre la componente derivata determina la variabilità del rendimento.

   La componente derivata può consistere in una opzione (in tal caso il possessore percepirà una cedola premio di importo variabile contestualmente al rimborso del capitale), oppure in uno swap, (in tal caso il possessore percepirà cedole periodiche di importo variabile);

vi) strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF (si veda in materia il par. 4.1.5.), diversi da quelli di cui al punto iv: si tratta di strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati e che, pertanto, presentano caratteristiche standardizzate e definite dall'autorità del mercato su cui vengono negoziati; tali caratteristiche riguardano l'attività sottostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di liquidazione, ecc.. La principale finalità associata alla negoziazione di questi strumenti finanziari derivati è quella di copertura di posizioni (hedging): si intende proteggere il valore di una posizione da variazioni indesiderate nei prezzi di mercato. L'utilizzo dello strumento derivato consente di neutralizzare l'andamento avverso del mercato, bilanciando le perdite/guadagni sulla posizione da coprire con i guadagni/perdite sul mercato dei derivati;

vii) prodotti finanziari (inclusi gli OICR e le polizze di ramo III o V) con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF: si tratta principalmente di ETF non armonizzati, cioè di ETF che non rispettano le direttive comunitarie in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e che pertanto hanno una maggiore libertà d'investimento in quanto sono sottoposti a regole meno stringenti. La maggiore libertà d'investimento si riferisce principalmente alla tipologia di strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del fondo;

viii) obbligazioni perpetue, si veda in materia il par. 4.1.3;

ix) OICR c.d. alternative, ossia il fondo comune di investimento, la SICAV e la SICAF rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva AIFM e dei relativi regolamenti comunitari di attuazione: si tratta di quei fondi di investimento diversi, e quindi alternativi, rispetto ai fondi disciplinati dalla Direttiva UCITS IV e, pertanto, hanno una maggiore libertà d'investimento in quanto sono sottoposti a regole meno stringenti. In particolare, tra questi strumenti vi sono: fondi speculativi, di private equity, venture capital, fondi immobiliari, hedge fund, ecc.;

x) prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente: si tratta di strumenti finanziari, di cui al punto v) precedente, negoziati su mercati regolamentati e che pertanto presentano caratteristiche standardizzate e definite dall'autorità del mercato su cui vengono negoziati;

xi) prodotti finanziari con leva maggiore di 1: si tratta di strumenti finanziari che potrebbero portare all'investitore perdite superiori al valore del capitale iniziale investito in tale strumento;

xii) Fondi UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010, ossia gli UCITS che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti (pay-off) basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o OICVM con caratteristiche simili, nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.

   In relazione ai prodotti finanziari a complessità elevata, la normativa e regolamentazione di derivazione europea, la disciplina domestica e gli orientamenti ESMA in tema di product governance hanno previsto specifici presidi a tutela della clientela al dettaglio.

POLICY SINTETICA ADOTTATA DA CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) ITALY BRANCH PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI E NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

PREMESSA

Il presente documento ha come obiettivo quello di illustrare l'approccio che CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch ha adottato in merito ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori coerentemente con le disposizioni della Direttiva 2014/65/UE (di seguito "**MiFID II**"), nonché dalla Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (c.d. "**IDD**") e dalle relative norme di attuazione, nonché in ottemperanza alla Direttiva di Gruppo sui conflitti di interesse.

In particolare, la normativa prevede che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori e nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, l'intermediario:

- adotti ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere;
- mantenga e applichi disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
- informi chiaramente il cliente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti, qualora i presidi predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- valuti e riesamini periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica dei conflitti e adotta misure adeguate per rimediare a eventuali carenze;
- mantenga e aggiorni regolarmente un registro nel quale si riportino i tipi di servizi di investimento o accessori o di distribuzione assicurativa per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti.

Nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina comunitaria sui conflitti di interesse trova attuazione nell'art. 21 del D. Lgs. n. 58/98 (di seguito "TUF"), nel Regolamento Intermediari CONSOB, nel Regolamento delegato (UE) 2017/565, nell'art. 119-bis del D. Lgs. 209/2005 e nel Regolamento delegato (UE) 2017/2359.

Nell'ottica sopra indicata, più in particolare, il presente documento si propone di illustrare la politica di gestione dei conflitti di interesse connesse all'attuale struttura della Banca e del Gruppo di riferimento e alle attività e/o servizi prestati, le misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse e di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti e le procedure di informativa preventiva al cliente, nei casi in cui ciò si richiede.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II), ed In particolare art. 16 "Requisiti di organizzazione" e art. 23 "Conflitti di Interesse".
- Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione 25 aprile 2016. In particolare, Capo II "Requisiti Organizzativi", Sezione 3 "Conflitti di interesse" ("**Regolamento MiFID II**").
- Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione 21 settembre 2017. In particolare, Capo II "Conflitti di interesse e incentivi" ("**Regolamento IDD**").
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (TUF), ed in particolare, art. 21 "Criteri generali".
- Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, codice delle assicurazioni private ("CAP"), ed in particolare art. 119-bis e 120-ter;
- Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera 20307/2018, art. 92 "Principi generali" e 135-vicies quinquies "Conflitti di interesse – Principi generali").

RELAZIONI CON ALTRI DOCUMENTI

Le linee guida illustrate nel presente documento sono definite in coordinamento con altre norme emanate nell'ambito della Banca, in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei Servizi, sia ad altre disposizioni di carattere generale. Esse integrano le regole di comportamento da osservare in virtù delle prescrizioni normative esterne e interne alla Banca.

Queste ultime, in particolare, si sostanziano in:

- **Documenti di Corporate Governance**: atti a descrivere la struttura di *corporate governance* della Banca, i meccanismi e le regole generali di funzionamento, coordinamento e controllo della stessa e delle singole Società. Rientrano in tale categoria il Codice Etico ed il Codice di Condotta, documenti finalizzati a definire i valori e i principi etici nonché comportamentali a cui devono attenersi i componenti degli organi sociali, i dipendenti, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede agenti e i collaboratori della Banca.
- **Regolamenti e Deleghe di Poteri**: atti a descrivere l'articolazione dei poteri e delle deleghe nonché le modalità di gestione di particolari ambiti operativi (es. rischi finanziari e creditizi).
- **Direttive di Gruppo**: atte a descrivere i principi generali e le linee guida a cui attenersi con riferimento alle tematiche trattate.
- **Policy**: atte a stabilire principi e linee guida comportamentali vincolanti con riferimento alle specifiche tematiche trattate.
- **Procedure Operative**: volte a descrivere e disciplinare le attività in cui si articolano i processi aziendali, definendo nel dettaglio ruoli, responsabilità e presidi di controllo.
- **Ordini di Servizio e Comunicazioni Interne:** documenti a carattere prescrittivo o informativo riferiti ad ambiti circoscritti e di dettaglio.

Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente Policy sarà debitamente comunicata al cliente e in ogni caso sarà a disposizione della clientela, nella versione aggiornata, sul sito internet https://italy.ca-indosuez.com/.

FATTISPECIE DI CONFLITTO DI INTERESSE

In coerenza con quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento MiFID II, si è in presenza di un conflitto di interesse quando la Banca, un Soggetto Rilevante[1] o una persona avente un legame di controllo (diretto o indiretto) con la Banca, si trovi in una delle seguenti situazioni:

- possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto, distinto da quello del cliente;
- abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolga la medesima attività del cliente;
- riceva o possa ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

[1] É il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, dirigenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede agenti della Banca;
- dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della stessa;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della stessa.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione assicurativa si è in presenza di un conflitto di interessi quando l'intermediario assicurativo, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'intermediario si trovi in una delle seguenti situazioni:

- è probabile che l'intermediario, il soggetto rilevante o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente;
- l'intermediario, il soggetto rilevante o la persona hanno un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;
- l'intermediario, il soggetto rilevante o la persona partecipano sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

SERVIZI OFFERTI E ATTIVITÀ SVOLTE DALLA BANCA

Al fine di individuare le possibili fattispecie e le singole tipologie di conflitti di interesse, la Banca ha tenuto conto dei Servizi di investimento ed accessori che la Banca è autorizzata a prestare, indicati nella successiva tabella, nonché delle di investimento e di gestione, e di quelle accessorie, svolte dal Gruppo di riferimento.

Servizi/attività di investimento	Si intendono le fattispecie indicate all'art. 1, comma 5 del TUF applicabili alla Banca, ovvero: a. negoziazione per conto proprio; b. esecuzione di ordini per conto dei clienti; c. assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; d. gestione di portafogli; e. ricezione e trasmissione di ordini; f. consulenza in materia di investimenti.
Servizi accessori	Si intendono le fattispecie indicate nella sezione B dell'Allegato I del TUF rilevanti per la Banca, ovvero la custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti e la concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari.
Distribuzione assicurativa	Attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi o IBIP (art. 1, comma 1, lett. w-bis.3) del TUF) svolta dalla Banca, in connessione con la prestazione dei servizi di investimento e accessori. Lo svolgimento dell'attività di Distribuzione assicurativa è riservato agli Intermediari assicurativi iscritti al Registro di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005.

INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, la Banca ha considerato, quale criterio minimo, le fattispecie indicate al precedente punto 4., e tenendo conto dei Servizi/attività di Investimento e accessori e dell'attività di Distribuzione assicurativa prestati, ha individuato le diverse tipologie di potenziali conflitti di interesse. Nella individuazione della mappa dei conflitti di interesse sono risultate rilevanti le seguenti circostanze:

- l'esercizio congiunto di più Servizi e/o attività di investimento o Servizi accessori da parte della Banca, di Soggetti Rilevanti della Banca, o di società legate alla Banca da legami societari o di da rapporti di affari quali, ad esempio:
- il servizio di consulenza prestato congiuntamente ai servizi di collocamento, ricezione e trasmissione di ordini e negoziazione per conto proprio;
- il servizio di gestione che investe in strumenti o prodotti finanziari collocati, emessi o gestiti dal Gruppo;
- la prestazione di servizi e/o attività di investimento aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi o gestiti da società del Gruppo o società collegate oppure legate alla Banca da rilevanti rapporti di affari;
- l'utilizzo di broker facenti parte del Gruppo;
- la prestazione di Servizi e/o attività di investimento aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi da società emittenti che hanno ricevuto finanziamenti, prestiti o servizi di consulenza aziendale dalla Banca e dal Gruppo di riferimento;
- le modalità di prestazione di Servizi e/o attività di investimento, ad esempio la frequenza e la tipologia delle operazioni effettuate o raccomandate dalla Banca nella prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza;
- le modalità di prestazione di un determinato Servizio di investimenti, ad esempio in relazione alla gestione degli ordini dei clienti;
- la prestazione di Servizi e/o attività di investimento aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari oggetto di un processo di emissione/offerta al quale partecipa anche la Banca;
- la politica di remunerazione e i piani di retribuzione dei soggetti rilevanti;
- la percezione di commissioni, remunerazioni e altri incentivi da parte di terzi, in connessione con un servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari.

La Banca ha inoltre definito un processo periodico di revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse e di aggiornamento periodico della mappa dei conflitti di interesse; considerata la molteplicità di forme in cui un conflitto di interessi può manifestarsi, è prevista, inoltre, l'attivazione di un sistema di segnalazione interno delle ulteriori casistiche che si dovessero manifestare.

MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca si è dotata di misure procedurali ed organizzative che consentono un'appropriata gestione dei conflitti di interesse.
A fronte di ciascuna potenziale fattispecie di conflitto individuata, la Banca ha individuato le funzioni interne responsabile della implementazione delle misure di gestione e di mitigazione, ha svolto una valutazione dei rischi di lesione degli interessi dei clienti e, per quanto necessario, definito i presidi di controllo/gestione/mitigazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse giungendo, se del caso, ad inibire determinate tipologie di attività.
Le misure specifiche adottate per il presidio dei conflitti di interesse individuati si raccordano e si integrano con altre norme emanate nell'ambito della Banca in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia ad altre disposizioni di carattere generale, quali, in via esemplificativa, le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché del Codice Etico e del Codice di Condotta adottati.
A riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

i. separazione fisica e organizzativa tra le strutture della Banca che prestano il servizio di gestione di portafogli e le strutture della Banca che prestano i servizi di esecuzione, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari, consulenza in materia di investimenti ovvero connessi al collocamento di strumenti finanziari;
ii. utilizzo di *broker* assicurativi terzi per la individuazione dei prodotti di investimento assicurativi raccomandati alla clientela;
iii. procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente;
iv. le politiche e le procedure in tema di governo del prodotto/servizio;
v. normativa interna che regolamenta le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte del personale della Banca;
vi. gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo alle aree di business, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
vii. definizione di procedure per la gestione delle informazioni privilegiate in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
viii. politica retributiva improntata su principi di trasparenza e meccanismi operativi atti a garantire l'indipendenza tra attività potenzialmente in conflitto;
ix. limitazioni o astensione dall'operatività in caso di conflitti che possano nuocere gravemente agli interessi di un cliente.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse illustrate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della Banca e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà a effettuare le opportune modifiche.

CONFLITTI DI INTERESSE OGGETTO DI SPECIFICA COMUNICAZIONE

Quando, nonostante i presidi e le misure di mitigazione adottate e messe in atto dalla Banca, non può essere escluso, con ragionevole certezza, il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca informa per iscritto il cliente dell'esistenza di un conflitto di interessi e della relativa estensione e natura, prima di operare per conto del cliente. Tali informazioni sono fornite al cliente su un supporto durevole e devono, inoltre, essere sufficientemente precise e dettagliate in modo da consentire al cliente di prendere una decisione su base informata.

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTENENTE UNA DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DA CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), ITALY BRANCH IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE È CONSEGNATO AL CLIENTE. OGNIQUALVOLTA IL CLIENTE LO RICHIEDA, CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), ITALY BRANCH FORNIRÀ MAGGIORI DETTAGLI CIRCA LA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE.

Documento aggiornato ad aprile 2025

.

.

POLICY SINTETICA DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEGLI INCENTIVI NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

Ai sensi del Regolamento Intermediari (delibera Consob n. 20307/2018 e successive modifiche – "RI") per "incentivo" o "*inducement*" si intende qualsiasi compenso, commissione o beneficio non monetario pagato o percepito dalla Banca a o da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di quest'ultimo in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio.
Il Titolo V "Incentivi" del citato Regolamento disciplina le condizioni di ammissibilità degli incentivi percepiti/pagati nell'ambito dei servizi prestati alla clientela. La Banca ai sensi del RI verifica *ex ante* l'esistenza e l'ammissibilità di eventuali incentivi, controlla e verifica periodicamente *ex post* l'adeguatezza delle procedure e delle misure adottate nell'ambito della prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- Servizio di consulenza;
- Servizio di gestione di portafogli;
- Servizio di collocamento di strumenti finanziari.

Di seguito sono riportate le principali tipologie di incentivi pagati/percepiti ammesse dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati alla clientela nonché l'elenco dei benefici non monetari minori:

Tipo	Tipologia di incentivo	Condizioni per l'ammissibilità dell'incentivo
Percepito	Retrocessione commissioni di gestione e/o distribuzione e commissioni di ingresso sul collocamento di OICR	È convenuta una remunerazione che consiste nella retrocessione da parte del Collocatore Generale/Società Prodotto di una quota parte delle commissioni di gestione e/o delle commissioni di distribuzione (ove previste) e fino al 100% delle commissioni di ingresso (o sottoscrizione), pagate dal Cliente e commisurate alla porzione di patrimonio dell'OICR collocata dalla Banca al Cliente. La Banca non percepisce incentivi in relazione alle eventuali commissioni di rimborso o di conversione. Tale tipologia di incentivo è ammessa in quanto consente alla Banca di proporre al Cliente una vasta gamma di strumenti finanziari idonei di soggetti terzi privi di legami societari con la stessa e di natura tale da non pregiudicare l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del Cliente.
Percepito	Retrocessione commissioni di collocamento nell'attività di raccolta adesioni nell'ambito di operazioni di collocamento di strumenti finanziari (ad esempio OPS e OPV)	Nell'ambito di offerte pubbliche di Acquisto/Vendita/Sottoscrizione/Scambio, la Banca raccoglie le adesioni della Clientela e può ricevere dalla Società Offerente una somma una tantum per ciascun aderente e/o una commissione percentuale sugli importi delle adesioni. La misura di tale importo e il metodo di calcolo sono indicati di volta in volta nella documentazione di offerta relativa alle singole Offerte. Tale tipologia di incentivo è ammessa in quanto consente alla Banca di proporre al Cliente una vasta gamma di strumenti finanziari idonei di soggetti terzi privi di legami societari con la stessa e di natura tale da non pregiudicare l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del Cliente.
Percepito	Fornitura di documentazione da parte degli emittenti (o loro intermediari) degli strumenti finanziari, nell'ambito del servizio di gestione di portafogli	La fornitura di documenti contenenti analisi macroeconomiche, report con brevi aggiornamenti di mercato e materiale *pre-deal*, concepito ad uso non esclusivo della Banca, rientra tra i benefici monetari minori e in quanto tale ammissibile. Ogni altra forma di ricerca è pagata dalla Banca con risorse proprie.
Pagato	Commissioni di gestione corrisposte ai soggetti distributori delle gestioni di portafogli della Banca	La Banca retrocede a collocatori delle proprie gestioni (soggetti terzi privi di legami societari con la stessa) una percentuale della commissione di gestione addebitata al cliente, come definita nell'ambito dei contratti di distribuzione e nelle prassi standard della Banca. Tale incentivo è ammissibile in quanto consente l'accesso per il Cliente del collocatore a un servizio ad alto valore aggiunto, erogato in via continuativa dalla Banca.
Pagato	Compensi a soggetti cd. "segnalatori di pregi"	La Banca paga ad alcuni selezionati soggetti cd. "segnalatori di pregi" un compenso sulla base degli asset conferiti dai Clienti da loro segnalati. La remunerazione è definita sulla base di accordi contrattuali che garantiscono la non distorsione del servizio (ad esempio, con una differenziazione per servizio o una commissione "di mantenimento"). Tale incentivo è ammissibile in quanto consente l'accesso per il soggetto segnalato ai servizi prestati dalla Banca e qualificati come ad alto valore aggiunto.

Beneficio non monetario minore	Descrizione
Fornitura di documentazione da parte degli emittenti di strumenti finanziari alla Banca, nell'ambito del servizio di consulenza	Fornitura di documenti contenenti analisi macroeconomiche, report con brevi aggiornamenti di mercato e materiale pre-deal, concepito a uso non esclusivo della Banca (per es. nell'ambito dell'operatività in certificates)
Partecipazione a convegni, corsi di formazione sulle caratteristiche di determinati strumenti finanziari	Organizzazione di corsi di formazione dedicati all'analisi dei prodotti e dei mercati di interesse a cura di gestori collettivi ed altri intermediari nei confronti della rete di vendita della Banca finalizzati ad accrescerne le competenze professionali

Le quantificazioni degli incentivi percepiti dalla Banca sono esposte nella rendicontazione fornita *ex-post* ai sensi dell'art. 50 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.

Documento aggiornato al 10 luglio 2019

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

1. INTRODUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dal Regolamento Consob n. 20307/2018, CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch (di seguito la "Banca") adotta misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci al fine di ottenere per i propri clienti – private e professionali – il miglior risultato possibile ("Best Execution") allorquando presta i servizi di:

- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- negoziazione per conto proprio;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- gestione di portafogli.
- In particolare, la Banca ha predisposto una strategia di esecuzione degli ordini (di seguito la "Strategia di Esecuzione") relativamente alla prestazione dei servizi di:
- esecuzione di ordini per conto dei clienti,
- negoziazione per conto proprio,
- gestione di portafogli, laddove esegua direttamente le decisioni di investimento o le istruzioni specifiche del cliente,

nonché una strategia di trasmissione degli ordini (di seguito la "**Strategia di Trasmissione**"), relativamente alla prestazione dei servizi di:

- ricezione e trasmissione di ordini,
- gestione di portafogli, laddove esegua tramite un intermediario negoziatore (di seguito l'"intermediario negoziatore") le decisioni di investimento o le istruzioni specifiche del cliente.

In via generale, nel caso di ordini su obbligazioni trattate su mercati regolamentati e MTF italiani, la Banca applica un modello di *best execution* dinamica per individuare le migliori sedi di esecuzione e non è tenuta al rispetto della Strategia di Esecuzione né della Strategia di Trasmissione nei confronti dei clienti classificati come controparti qualificate che richiedano la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ovvero che operino per proprio conto. Resta ferma la possibilità per le controparti qualificate di richiedere espressamente l'applicazione della Strategia di Esecuzione e della Strategia di Trasmissione allorquando operino nell'interesse o per conto di loro clienti al dettaglio o clienti professionali.

2. STRATEGIA DI ESECUZIONE NEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

2.6. 2.1 FATTORI DI ESECUZIONE

In relazione alla prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e del servizio di gestione di portafogli, laddove esegua direttamente le decisioni di investimento o le istruzioni specifiche della clientela, la Banca mette in atto meccanismi efficaci al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo ai seguenti fattori di esecuzione:

- prezzo;
- costi;
- rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento;
- natura e dimensione dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

2.7. 2.2 CRITERI DI ESECUZIONE

La Banca, al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti fattori di esecuzione, tiene conto dei seguenti criteri di esecuzione:

- caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente private o professionale e l'eventuale natura di intermediario;
- caratteristiche dell'ordine del cliente;
- caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

2.8. 2.3 IMPORTANZA RELATIVA DEI FATTORI DI ESECUZIONE - CORRISPETTIVO TOTALE

Quando la Banca esegue un ordine per conto di un cliente *private* o professionale, il miglior risultato possibile è determinato considerando quali fattori di esecuzione prevalenti il prezzo dello strumento finanziario e i costi relativi all'esecuzione (c.d. corrispettivo totale). Il corrispettivo totale include tutte le spese a carico del cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. Nello specifico il corrispettivo totale è costituito dalle seguenti voci di costo:

- costi di accesso e/o connessi alla sede di esecuzione;
- costi di clearing e settlement;
- eventuali costi legati a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine;
- oneri fiscali;
- commissioni proprie della Banca.

In via subordinata rispetto al corrispettivo totale, la Banca attribuisce rilevanza agli ulteriori fattori di esecuzione di seguito elencati (da applicarsi secondo rilevanza decrescente):

Tipologia di strumenti	Gerarchia dei fattori di best execution
Azioni, obbligazioni convertibili, derivati quotati, ETF/ETC/ETN	1. Rapidità di esecuzione 2. Probabilità di esecuzione 3. Probabilità di regolamento 4. Dimensione dell'ordine 5. Natura dell'ordine
Obbligazioni ammesse alla negoziazione nei Mercati Regolamentati/MTF Italiani e esteri o non ammesse alla negoziazione	1. Rapidità di esecuzione 2. Probabilità di esecuzione 3. Probabilità di regolamento 4. Natura dell'ordine (dimensione e tipo di strumento oggetto dell'ordine) 5. Altre caratteristiche dell'ordine

Nel caso di derivati non quotati (operazioni in cambi a termine) viene privilegiata la rapidità e probabilità di esecuzione, poi il corrispettivo totale, la dimensione dell'ordine, il tipo di strumento e le altre caratteristiche dell'ordine.

2.9. 2.4 SEDI DI ESECUZIONE

La Banca ha individuato, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, le sedi di esecuzione sulle quali ripone motivato affidamento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti (c.d. sedi di esecuzione).

L'elenco delle sedi di esecuzione per ciascuna categoria di strumenti finanziari è contenuto nell'Appendice al presente documento informativo.

Nella selezione delle sedi di esecuzione la Banca non tiene in considerazione le proprie commissioni o competenze applicate al cliente per la prestazione del servizio di esecuzione ordini e/o del servizio di gestione di portafogli. La Banca non applicherà commissioni in modalità che comportino una discriminazione indebita tra le diverse sedi di esecuzione.

La Banca si riserva il diritto, in particolari circostanze, di utilizzare ulteriori sedi di esecuzione allorquando ciò sia ritenuto necessario per il conseguimento del miglior risultato possibile, nonché di aggiungere o rimuovere qualsiasi sede di esecuzione dall'elenco, senza alcun obbligo di un'apposita comunicazione alla clientela.

La Banca ha provveduto a stabilire e manterrà attivi collegamenti e meccanismi efficaci (c.d. misure di esecuzione) per eseguire gli ordini del cliente sulle sedi di esecuzione.

La Banca può eseguire gli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), con controparti di mercato / fornitori di liquidità ("**Market maker**").

In ogni caso, la Banca può eseguire l'ordine in contropartita diretta in relazione agli ordini aventi a oggetto alcune tipologie di strumenti finanziari secondo le modalità

descritte nell'Appendice, qualora ciò consenta al cliente di ottenere un miglior possibile risultato ai sensi del precedente par. 2.3, e nel rispetto delle condizioni di cui al par. 3.

Tutto quanto sopra indicato non è applicato per gli strumenti finanziari per i quali la Banca ha adottato un modello di *best execution* dinamica nell'ambito del quale esamina preventivamente la situazione di liquidità dei mercati regolamentati e MTF italiani prima di inviare l'ordine ad una determinata sede di esecuzione; è possibile eseguire anche in conto proprio. Non è prevista la possibilità di esecuzione in conto proprio per gli ordini raccolti secondo la modalità "fuori sede".

2.10. 2.5 ISTRUZIONI SPECIFICHE DEL CLIENTE

Il cliente, all'atto del conferimento di un ordine, può trasmettere alla Banca un'istruzione specifica avente a oggetto, ad esempio, una sede di esecuzione ovvero una particolare modalità di esecuzione (ivi inclusa la conclusione delle operazioni in contropartita diretta con la Banca). In tali casi, la Banca è tenuta ad eseguire l'ordine in accordo con tale specifica istruzione, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute dal cliente. Se l'istruzione specifica si riferisce solo a una parte dell'ordine, relativamente agli aspetti dell'ordine non coperti dalla specifica istruzione conferita dal cliente, la Banca applicherà la Strategia di Esecuzione.

Il cliente prende atto e riconosce che eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia di Esecuzione limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

3. STRATEGIA DI ESECUZIONE NEL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

2.11. 3.1 FATTORI DI ESECUZIONE

In relazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, la Banca pone in essere meccanismi efficaci al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo ai seguenti fattori di esecuzione:

- prezzo;
- costi;
- rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento;
- natura e dimensione dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine.

Le condizioni di prezzo applicate dalla Banca alle operazioni concluse attraverso tale canale sono determinate in base alle condizioni di mercato prevalenti individuate con riferimento ai principali circuiti *over the counter*, ovvero tramite le quotazioni rilevate sui mercati regolamentati.

In relazione alle operazioni concluse in *fx-forward*, le condizioni di prezzo applicate dalla Banca sono date dalla quotazione di mercato (prezzo *bid/offer*) alla quale è applicato il *mark-up* variabile in funzione:

- della politica commerciale[2];
- della divisa sottostante;
- della durata dell'operazione.

2.12. 3.2 CRITERI DI ESECUZIONE

La Banca, al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti fattori di esecuzione, tiene conto dei seguenti criteri di esecuzione:

- caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente *private* o professionale e l'eventuale natura di intermediario;
- caratteristiche dell'ordine del cliente;
- caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

3.3 Importanza relativa dei fattori di esecuzione

3.3.1 DERIVATI OTC

Quando la Banca esegue in contropartita diretta un ordine relativo a strumenti derivati *over the counter* ("OTC") per conto di un cliente *private* o professionale il miglior risultato possibile è determinato considerando quale fattore di esecuzione la rapidità e la probabilità di esecuzione dell'ordine. La Banca attribuisce rilevanza anche ai seguenti fattori di esecuzione, elencati secondo rilevanza decrescente:

- corrispettivo totale;
- dimensione dell'ordine;
- tipo di strumento;
- altre caratteristiche dell'ordine

2.13. 3.4 SEDI DI ESECUZIONE

Nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio svolto dalla Banca, la sede di esecuzione degli ordini dei clienti è la Banca stessa.

2.14. 3.5 ISTRUZIONI SPECIFICHE DEL CLIENTE

La Banca provvede ad eseguire gli ordini per conto dei clienti, nei limiti delle specifiche istruzioni di volta in volta eventualmente ricevute, assicurando di porre in essere le misure necessarie per la finalità della migliore esecuzione per il cliente medesimo.

La presente *policy* non trova applicazione, in tutto o in parte, nei casi in cui vengano fornite specifiche istruzioni sull'esecuzione dell'ordine da parte del cliente. L'esistenza di specifiche istruzioni può, infatti, non consentire alla Banca di attivare tutte le misure necessarie per garantire la migliore esecuzione per conto del cliente medesimo.

Il cliente prende atto e riconosce che eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia di Esecuzione limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

2.15. 3.6 LIMITAZIONI ALL'APPLICAZIONE

La Strategia di Esecuzione non trova applicazione laddove la Banca effettui una quotazione in risposta a una richiesta di un cliente, non avendo di fatto quest'ultimo delegato alla Banca stessa le modalità di esecuzione del proprio ordine.

Per analoghe ragioni, la presente Strategia di Esecuzione non trova applicazione in relazione a operazioni concluse a seguito dell'accettazione da parte del cliente di una quotazione/proposta negoziale richiesta dal cliente medesimo alla Banca.

4. STRATEGIA DI TRASMISSIONE NEI SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e del servizio di gestione di portafogli, la Banca può trasmettere un ordine del cliente ad un altro intermediario negoziatore per la relativa esecuzione ("**Negoziatori**").

La Banca ha selezionato gli intermediari negoziatori[3] cui trasmetterà gli ordini sulla base della loro strategia di esecuzione degli ordini, tenuto conto e nel rispetto di quanto stabilito nelle sezioni 2.1. (fattori di esecuzione), 2.2. (criteri di esecuzione) e 2.3. (importanza relativa dei fattori di esecuzione - corrispettivo totale) del presente documento informativo.

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 del Regolamento Consob n. 20307/2018 e successive modifiche e integrazioni, fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.

La Banca acquisisce la Strategia di Esecuzione di ciascuno degli intermediari negoziatori e ne verifica la coerenza (e la successiva applicazione) con la strategia illustrata nel presente documento.

Resta ferma la possibilità per il cliente di trasmettere ordini con istruzioni specifiche. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni e le specifiche avvertenze di cui al precedente paragrafo 2.5 (istruzioni specifiche del cliente) del presente documento informativo.

Resta altresì ferma la possibilità per la Banca di eseguire l'ordine in contropartita diretta in relazione agli ordini aventi a oggetto strumenti finanziari obbligazionari qualora ciò consenta al cliente di ottenere un miglior possibile risultato ai sensi del precedente par. 2.3 (importanza relativa dei fattori di esecuzione - corrispettivo totale).

[2] La politica commerciale è definita ed applicata a livello generale e non in relazione a casi specifici/singoli clienti.

[3] Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, la Banca può ritenere opportuno ripartire gli ordini, nell'interesse dei clienti, tra gli Intermediari Negoziatori selezionati che offrono la migliore qualità di ricerca in materia di investimento, ammissibile sulla base della disciplina sugli incentivi.

5. MONITORAGGIO E REVISIONE ANNUALE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE

La Banca verifica in via continuativa l'efficacia delle misure di esecuzione degli ordini, la Strategia di Esecuzione e la Strategia di Trasmissione e, se del caso, corregge eventuali carenze.

Con cadenza almeno annuale, o al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i clienti, la Banca riesamina le misure di esecuzione e le Strategie di esecuzione trasmissione adottate.

La Banca comunica al cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alle Strategie di Esecuzione e Trasmissione.

Documento aggiornato al 30 luglio 2021

Appendice
Sedi di esecuzione per categoria di strumenti finanziari

1. AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, DIRITTI, DERIVATI, COVERED WARRANT, CERTIFICATES, EXCHANGE TRADED FUND (ETF), EXCHANGE TRADED COMMODITIES (ETC) ED EXCHANGE TRADED NOTES (ETN) AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE SUI MERCATI REGOLAMENTATI

Per tutti gli ordini su strumenti finanziari ammessi a negoziazione su mercati regolamentati italiani ed esteri la Banca trasmette l'ordine ai Negoziatori prescelti, che effettuano la negoziazione per conto della Banca coerentemente alla loro strategia di esecuzione degli ordini nonché alla Strategia di Trasmissione della Banca, salvo vincoli legislativi del paese estero nel quale viene effettuata la negoziazione.
Inoltre è prevista l'esecuzione degli ordini dei clienti fuori mercato (con una controparte esterna – Market maker - ovvero in contropartita diretta con la Banca), comunque nel rispetto dei fattori di esecuzione definiti dalla Banca, ove ciò consenta di ottenere una migliore esecuzione per il cliente, ovvero qualora vi sia una richiesta esplicita da parte del cliente (istruzione specifica).
Da ultimo, si rileva che per gli ordini su ETF/ETC/ETN italiani ed esteri può essere prevista anche l'esecuzione sul sistema multilaterale di negoziazione "BMTF" in contropartita di Market maker o al di fuori dei mercati regolamentati, se più competitiva (in termini di prezzo e/o di certezza di esecuzione) rispetto all'esecuzione sui mercati regolamentati.

2. OBBLIGAZIONI AMMESSE O NON AMMESSE A NEGOZIAZIONE SUI MERCATI REGOLAMENTATI/MTF

Gli ordini sulle obbligazioni ammesse o non ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati/MTF italiani o esteri possono essere eseguiti dalla Banca fuori mercato con Market maker, nell'ambito del modello di best execution dinamica.
La Banca, sulla base delle condizioni di liquidità dei mercati regolamentati italiani e i sistemi multilaterali di negoziazione italiani individuati dalla Banca al momento della esecuzione dell'ordine, valuta la possibilità di eseguire l'ordine su tali sedi; nel caso in cui non sia possibile concludere l'ordine su tali sedi (es, per mancanza di liquidità) l'ordine verrà eseguito nelle altre sedi di esecuzione previste, per l'ottenimento delle migliori condizioni per il Cliente.
Sussiste inoltre la possibilità per la Banca di eseguire l'ordine in contropartita diretta sempre che ciò consenta di ottenere il miglior possibile risultato per il cliente e qualora il suddetto ordine non sia stato raccolto fuori sede.

3. DERIVATI OTC

Per tale tipologia di strumenti finanziari la Banca conclude le operazioni in contropartita diretta nei confronti dei clienti.

Documento aggiornato al 30 luglio 2021

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (ovvero il soggetto di cui la Banca si avvale per l'offerta fuori sede, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 24/2/1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni) deve comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.

Deve osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla sua attività, incluse quelle adottate dall'Organismo ai sensi dell'art. 139 e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale opera.

Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o potenziali clienti o di cui comunque disponga in ragione della propria attività, salvo nei confronti del soggetto nei confronti del quale opera nonché in tutti i casi in cui l'ordinamento ne imponga o consenta la rivelazione.

Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- Deve consegnare al cliente o potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dalla Banca da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del D.lgs. 24/2/1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;
- Deve consegnare al cliente o potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa (art. 30, comma 6 del D.lgs. 24/2/1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni);
- Nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari di Consob;
- Con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti, ove prestata dalla Banca, o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Intermediari di Consob. In particolare, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa: A) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio; B) la situazione finanziaria, compresa la capacità di sostenere perdite; C) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti A), B) e C), la Banca si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto, inoltre, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 41.
- Con specifico riguardo ai servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- Non incoraggia il cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- Deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- Deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- Può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
  - assegni bancari o assegni circolari intestati o girati alla Banca ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
  - ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati sopra;
  - strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;
- Qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, ove prestato dalla Banca, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- Non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- Non può utilizzare i codici segreti, ove esistenti, di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati.

Documento aggiornato a dicembre 2021

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA POSSIBILITÀ PER IL CLIENTE DI PROPORRE RECLAMO E DI ACCEDERE AD ORGANISMI DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il presente documento ha lo scopo di fornire ai clienti informazioni sui meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie accessibili a seguito di proposizione di reclami in materia di servizi bancari e di investimento prestati da Banca Leonardo nonché sottoscritti dai clienti stessi.

SEZIONE 1.INFORMAZIONI SULLA PROPOSIZIONE DEI RECLAMI

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo all'attenzione dell'Ufficio Reclami di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch, Piazza Cavour, n. 2, 20121 Milano, o in via informatica all'indirizzo PEC: reclami.indosuezbranch@pec.it.

Il Cliente, anche qualora si avvalga di un rappresentante ai fini della presentazione del reclamo, deve indicare in modo specifico e chiaro i propri dati anagrafici e le ragioni del reclamo nonché apporre la propria sottoscrizione in calce.

Salvo quanto di seguito indicato con riferimento al disconoscimento di operazioni di pagamento, l'Ufficio Reclami della Banca riscontra la richiesta del Cliente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione del reclamo relativo ai servizi di bancari e di investimento prestati da CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch. La Banca deve rispondere al più tardi entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del reclamo, se il reclamo è relativo alla prestazione di servizi di pagamento fatto salvo, in situazioni eccezionali e nel rispetto della normativa, l'eventuale prolungamento del termine, fissato con apposita comunicazione interlocutoria da parte della Banca e comunque non superiore a 35 (trentacinque) giornate lavorative. Con riferimento a richieste aventi ad oggetto la corresponsione di somme di denaro per un importo non superiore ad Euro 200.000,00 (due centomila/00) e non anteriori all'1 gennaio 2009, se la Banca non fornisce risposta o questa non è favorevole al Cliente ovvero all'accoglimento del reclamo non è stata data attuazione e comunque non è trascorso più di un anno, il Cliente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via Venti Settembre 97/e, telefono 0647929235, fax 06479294208, secondo le modalità indicate sul relativo sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it. In sede di riscontro la Banca indica, altresì, i tempi tecnici entro cui provvederà ad adempiere al reclamo, in caso di risposta positiva allo stesso.

Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di Pagamento di un Bonifico non autorizzato o eseguito in modo inesatto, in-forma la Banca attraverso l'inoltro alla medesima di apposita comunicazione scritta.

La comunicazione scritta dovrà essere inviata dal Cliente alla Banca mediante:

a) E-mail all'indirizzo PEC: ca-indosuezbranch@pec.it

b) Lettera trasmessa via posta tramite raccomandata a mano o con avviso di ricevimento all'indirizzo CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch, Piazza Cavour n. 2 – 20121 – Milano.

utilizzando il modulo reso disponibile al seguente indirizzo: https://italy.ca-indosuez.com/indosuez-in-italia/trasparenza-reclami-benchmark-regulation-e-disconoscimento-di-operazioni-non-autorizzate. https://italy.ca-indosuez.com/indosuez-in-italia/trasparenza-reclami-benchmark-regulation-e- disconoscimento di operazioni non autorizzate. La Banca deve riscontrare la comunicazione nei termini previsti dalla normativa di riferimento

SEZIONE 2.INFORMAZIONI SUGLI ORGANISMI DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALI DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente, in caso non sia soddisfatto del reclamo riscontrato dalla Banca in merito alla prestazione di servizi bancari e finanziari, può accedere ad Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie prima di adire l'Autorità Giudiziaria, quali: il Conciliatore Bancario Finanziario, la Camera Arbitrale istituita presso il Conciliatore Bancario Finanziario, l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) e, qualora il reclamo attenga ad ambiti assicurativi di prodotti di investimento assicurativi, anche l'Arbitro Assicurativo.

Con riferimento a controversie relative ai servizi di investimento, invece, il Cliente può accedere a Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie quali: Camera Arbitrale istituita presso il Conciliatore Bancario e Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Di seguito, si riportano maggiori dettagli relativi a ciascun Organismo.

2.1. ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO (ABF)

Con riferimento ai servizi bancari prestati da CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch ai quali il Cliente ha aderito, il Cliente può presentare ricorso all'ABF solo previa presentazione di un reclamo alla Banca, riscontrato in tutto o in parte negativamente o non riscontrato nel termine di 60 (trenta) giorni da parte dell'Ufficio Reclami dalla ricezione dello stesso o ancora in caso di mancata esecuzione del riscontro da parte della Banca.

Il Cliente, entro un anno dalla presentazione del reclamo, può presentare ricorso personalmente o tramite una associazione di categoria, un rappresentante legale o un procuratore. Al fine di presentare il ricorso, il Cliente deve versare all'Organismo un importo di Euro 20 per contributo alle spese della procedura.

Ulteriori informazioni relative alle condizioni e procedure sono disponibili nel relativo regolamento disponibile presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca www.ca-indosuez.com, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

2.2. CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO

In alternativa, in caso di controversia relativa a servizi bancari e di investimento prestati da CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch, il Cliente può attivare il procedimento di conciliazione previsto dal D.lgs. n. 28 del 4/03/2010. CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch aderisce, infatti, al "Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR" con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n° 54 (telefono 06674821 – Fax 0667482250 – e-mail: associazione@conciliatorebancario.it). Il Conciliatore Bancario e Finanziario include i servizi illustrati di seguito.

- MEDIAZIONE: Il Cliente può ricorrere al Conciliatore Bancario Finanziario, terza parte indipendente, al fine di raggiungere un accordo con la Banca, nell'ambito di controversie in materia bancaria e finanziaria. Il Cliente, in tal caso, deve inviare una apposita domanda di mediazione al Conciliatore Bancario Finanziario. Ulteriori informazioni sono disponibili nel relativo regolamento disponibile presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca www.ca-indosuez.com, oppure disponibile sul sito internet http://www.conciliatorebancario.it.
- CAMERA ARBITRALE: il Cliente, qualora intenda dare seguito ad un reclamo insoluto relativo a servizi bancari e finanziari, può ricorrere alla procedura arbitrale presentando apposita domanda alla Camera Arbitrale istituita presso il Conciliatore Bancario e Finanziario, in presenza di clausola compromissoria all'interno del contratto relativo al servizio prestato da CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch e sottoscritto dal Cliente. La procedura di Arbitrato, presieduta da un Arbitro unico o da un Collegio Arbitrale, non è esclusiva: il Cliente può ricorrervi anche a seguito di procedimento di mediazione conclusosi senza accordo. Ulteriori informazioni sono disponibili nel relativo regolamento disponibile presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca www.ca-indosuez.com, oppure disponibile sul sito internet http://www.conciliatorebancario.it.

2.3. ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF)

Con riferimento ai servizi di investimento, il Cliente può presentare ricorso all'ACF istituito da Consob qualora, previo reclamo alla Banca, abbia ricevuto riscontro in tutto o in parte negativo o comunque per lui non soddisfacente o, altresì, non abbia ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta giorni) dalla presentazione del reclamo stesso.

Il Cliente può presentare gratuitamente ricorso all'ACF, personalmente o per il tramite di un procuratore o di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, per importi non superiori a Euro 500.000, in caso di pretesa violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza da parte di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch, anche tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che agiscono per conto della stessa.

Il diritto per il Cliente di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia: il Cliente, infatti, può presentare ricorso all'ACF, entro un anno dalla presentazione del reclamo, anche qualora il contratto di investimento sottoscritto presenti clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

Il ricorso all'ACF è, tuttavia, esclusivo, in quanto non può essere proposto in pendenza di altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il procedimento, se iniziato, è altresì interrotto quando sono avviate anche su iniziativa di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch altre procedure di risoluzione extragiudiziale della controversia in essere.

Ulteriori dettagli relativi alle relative condizioni e procedure sono definiti nell'apposito regolamento disponibile presso le filiali della Banca oppure disponibile sul sito internet www.consob.it.

2.4 ARBITRO ASSICURATIVO

A partire dal 15 gennaio 2026, il Cliente può altresì presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (AAS) qualora abbia presentato alla Banca un reclamo che non sia stato evaso nel termine di 45 giorni dalla presentazione ovvero in caso di risposta ritenuta insoddisfacente.

Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, possono presentare un ricorso all'AAS, il contraente, il cointestatario, l'assicurato e il beneficiario di una polizza assicurativa.

L'AAS decide sui ricorsi che hanno ad oggetto esclusivamente l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi senza alcun limite di valore e l'inosservanza delle regole di comportamento inerenti all'attività di distribuzione assicurativa. Tuttavia, se con il ricorso viene chiesta anche la corresponsione di una somma di denaro, in relazione ai prodotti oggetto del presente documento valgono i seguenti limiti di valore:

- 300.000 euro per le polizze vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso di morte;
- 150.000 euro per le altre polizze vita.

In relazione ai prodotti oggetto del presente documento, non è possibile presentare ricorso all'AAS se:

- la lamentela riguarda un contratto che non si è concluso, cioè non è stato firmato;
- per risolvere la questione è necessario assumere testimonianze o perizie tecniche (l'AAS decide infatti, solo sui documenti presentati dalle parti);
- il Cliente si è già rivolto a un giudice o ha già avviato una mediazione o una negoziazione assistita per la stessa controversia (ma è possibile ricorrere all'AAS se una procedura di mediazione o negoziazione assistita si è conclusa senza accordo);
- l'AAS si è già pronunciato nel merito della controversia.
- non è stato presentato un preventivo reclamo all'impresa o all'intermediario oppure il reclamo è stato presentato da più di un anno;
- i fatti su cui si basa la richiesta risalgono a più di tre anni prima della presentazione del reclamo all'impresa o all'intermediario.

Il ricorso deve essere presentato utilizzando la modulistica disponibile sul sito https://www.arbitroassicurativo.org.

Documento aggiornato ad aprile 2025